

Convenzione sulle prestazioni

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dal
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Kochergasse 10, CH-3003 Berna

qui di seguito Confederazione

il

Cantone X

rappresentato da
[organismo preposto interno al Cantone], [indirizzo]

e l'

[ente regionale Y]

rappresentato da
[organismo interno preposto], [indirizzo]
qui di seguito ente regionale

concernente il

Programma d'agglomerato Muster
Parte trasporti e insediamento
(titolo esatto in caso di divergenze)
1a generazione 2007

qui di seguito con Programma d'agglomerato XXX

Le parti convengono quanto segue:

1 Preambolo

- 1.1** Conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), la Confederazione partecipa al finanziamento di misure volte a migliorare le infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati. Le misure si rifanno a un programma d'agglomerato che coordina lo sviluppo degli insediamenti e dei trasporti e tiene conto dell'ambiente. Questo programma d'agglomerato è stato inoltrato alla Confederazione e successivamente esaminato. Le valutazioni sono contenute nel rapporto d'esame 2009 (cfr. Allegato 2).
- 1.2** La presente convenzione sulle prestazioni disciplina la partecipazione della Confederazione all'attuazione delle misure del programma d'agglomerato Muster Parte trasporti e insediamento. In virtù del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011, adottato sulla base dell'esame di tutti i programmi d'agglomerato, l'aliquota di contribuzione corrisponde a un tasso di contribuzione del XY % e a un contributo massimo di XY milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi). L'aliquota di contribuzione vale solo per le misure della lista A definite per questa tappa.
- 1.3** La presente convenzione si basa sull'articolo 24 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21).

2 Parti contraenti e obblighi

2.1 Parti contraenti

- 2.1.1** La competenza del DATEC per la conclusione della presente convenzione si rifà all'articolo 24 capoverso 1 OUMin.
- 2.1.2** La competenza [dell'organismo preposto del/dei Cantone/i X] per la conclusione della presente convenzione si rifà a [base legale cantonale] e/o al decreto del Consiglio di Stato del XX.XX.20XX (Allegato 3a).
- La competenza [dell'organismo preposto del/dei Cantone/i X] per la conclusione della presente convenzione si rifà a [base legale cantonale] e/o al decreto del Consiglio di Stato del XX.XX.20XX (Allegato 3b).
- 2.1.3** La competenza dell'organismo preposto dell'ente regionale Y per la conclusione della presente convenzione si rifà a [statuti, regolamento dell'ente regionale] (Allegato 4).

2.2 Obblighi

- 2.2.1** La Confederazione s'impegna a cofinanziare le misure secondo i capitoli 3.3. e 4 della presente convenzione sulle prestazioni. Sono fatte salve le decisioni degli organismi federali competenti in materia finanziaria.
- 2.2.2** Il/I Cantone/i si impegna/no, nell'ambito delle sue/loro competenze, ad avviare e realizzare le misure conformemente ai capitoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 della presente con-

venzione. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi competenti.

- 2.2.3 Il/i Cantone/i e [l'ente regionale] conferma/no che tutti i Comuni svizzeri [e tutti gli enti internazionali] interessati dalle misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 si sono impegnati, nel quadro delle loro competenze, ad attuare le misure previste (Allegato 5). Sono fatti salvi l'approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi competenti in materia.
- 2.2.4 Il/i Cantone/i e [l'ente regionale] si impegna/no a controllare, nell'ambito delle sue/loro competenze, affinché i diversi organismi del/i Cantone/i e dei Comuni avviino e realizzino tutte le misure. Il/i Cantone/i deve/devono fare in modo che la realizzazione delle stesse non pregiudichi la convenzione sulle prestazioni.
- 2.2.5 Nel capitolo 2.2 per «avviare e realizzare» s'intende: avviare e concludere la pianificazione di una misura, sottoporre la misura per approvazione alle autorità competenti (decisioni in materia di pianificazione e/o finanziaria) e, dopo le relative decisioni, realizzare la misura.

3 Misure e pacchetti di misure da attuare

Il presente capitolo elenca tutte le misure prese in considerazione sulla base della valutazione costi-benefici, determinante per la definizione delle aliquote di contribuzione.

3.1 Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

Il/i Cantone/i e [l'ente regionale], per le misure relative agli insediamenti e ai trasporti (non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale) elencate qui di seguito, sottosta/sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione:

N. Codice ARE	Misura N. PA	Ufficio federale competente	Ente responsabile del Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale
Insediamento				
	Limitare le aree edificate nel piano direttore cantonale	ARE		
Trasporti				
230.007	Gestione della mobilità	ARE		
230.008	Centrale della mobilità	ARE		
230.002	Sistema regionale di trasporto	ARE		

Tabella 3.1 (* La Confederazione, il/i Cantone/i e l'ente regionale prendono atto che questa misura non sarà realizzata. A seguito della firma della convenzione sulle prestazioni, eventuali modifiche potranno essere disposte soltanto previo accordo scritto dell'ARE.)

3.2 Prestazioni proprie interamente assunte dall'agglomerato, priorità A

Il/i Cantone/i e [l'ente regionale], per le misure e i pacchetti di misure infrastrutturali (non cofinanziati dalla Confederazione) elencati qui di seguito, sottosta/sottostanno agli obblighi di cui al capitolo 2.2 della presente convenzione.

N. Codice ARE	Misura N. PA	Costi (mio fr.) secondo il PA
	Ferrovia	
005		0.00
	Sistema tram/treno	
006		0.00
	TP-strada	
006		0.00
	TMP	
007		0.00
	Traffico lento	
		0.00
	Riqualificare l'attraversamento delle località e la sicurezza stradale	
xy		0.00
	Nodo intermodale	
xy		0.00
	Gestione dei sistemi di trasporto	
xy		0.00

Tabella 3.2 (*La Confederazione, il/i Cantone/i e l'ente regionale prendono atto che questa misura non sarà realizzata. A seguito della firma della convenzione sulle prestazioni, eventuali modifiche potranno essere disposte soltanto previo accordo scritto dell'ARE).

3.3 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità A (lista A)

In virtù degli articoli 7 LFIT (RS 725.13), 17a-d LUMin (RS 725.116.2) e 24 OUMin (RS 725.116.21), nonché del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011, la Confederazione assicura il cofinanziamento delle misure e dei pacchetti di misure seguenti. Il/i Cantone/i e [l'ente regionale], per le misure e dei pacchetti di misure infrastrutturali elencate qui di seguito, sottosta/sottostanno agli obblighi di cui al cap. 2.2 della presente convenzione.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005,	Contributo Confederazione [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre	Ufficio federale competente	Ente responsabile PA
----	--------	--	--	-----------------------------------	-------------------------

Codice ARE	N. PA	rincaro e IVA esclusi	2005, rincaro e IVA esclusi; contributi massimi	
Ferrovia				
005	Rete celere regionale: nuove fermate	0.00	0.00	UFT
006		0.00	0.00	UFT
006		0.00	0.00	UFT
TMP				
007		0.00	0.00	USTRA
Traffico lento				
		0.00	0.00	USTRA
		0.00	0.00	
Riqualificare l'attraversamento delle località e sicurezza stradale				
xy		0.00	0.00	USTRA
Nodo intermodale				
xy		0.00	0.00	USTRA
Misure di gestione del traffico				
xy		0.00	0.00	USTRA
Totale		0.00	0.00	

Tabella 3.3 (* Misure ad impatto ambientale rilevante che devono essere sottoposte all'UFAM in occasione del deposito pubblico dei progetti.)

3.4 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità B (lista B)

La lista seguente presenta l'orientamento dei lavori futuri. Il/Il Cantone/i [l'ente regionale] e/o la Confederazione dovranno giustificare, nell'ambito della revisione e dell'esame dei programmi di 2a generazione, le ragioni che hanno portato all'esclusione o alla modifica di una misura e/o le ragioni per le quali non può essere concesso un cofinanziamento della Confederazione. La lista non presuppone una garanzia di finanziamento da parte della Confederazione e non comporta alcun obbligo del/dei Cantone/i e dell'ente regionale.

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Osservazioni
Codice ARE	N. PA		
Ferrovia			

N.	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Osservazioni
Codice ARE	N. PA		
	TP-strada		
	TMP		
	Traffico lento/mobilità pedonale		
	Nodo intermodale		

Tabella 3.4

3.5 Misure nel settore ferrovia senza partecipazione finanziaria del fondo infrastrutturale (finanziamento ancora da definire)

Nel rapporto d'esame e negli Allegati 17 e 18 del messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 sono elencate le misure nel settore ferrovia per le quali la partecipazione finanziaria della Confederazione mediante il fondo infrastrutturale non entra in considerazione; queste misure sono esaminate per poter eventualmente beneficiare di contributi provenienti da altre fonti. Anche se non beneficiano di un cofinanziamento dal fondo infrastrutturale, queste misure saranno prese in considerazione nell'ambito dell'esame degli effetti del programma d'agglomerato. Un impegno ad attuare queste misure esiste soltanto se il loro finanziamento da parte della Confederazione è garantito.

4 Finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure della lista A

4.1 Contributo

- 4.1.1 Il finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure secondo la lista delle misure A (cap. 3.3) viene assicurato congiuntamente da Confederazione, Cantone e, se dal caso, da altri partner (ente regionale e Comuni).
- 4.1.2 La prevista partecipazione finanziaria al programma d'agglomerato Muster di XX.YY milioni di franchi (livello dei prezzi ottobre 2005, rincaro e IVA esclusi) di cui

al capitolo 1.2 è da considerarsi un contributo massimo che non può essere superato (art. 2 cpv. 1 e 2 del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011).

- 4.1.3 L'aliquota di contribuzione (cap. 1.2) per un agglomerato vale anche per le singole misure e per i pacchetti di misure previsti e cofinanziati nell'ambito del programma d'agglomerato (cap. 3.3 e art. 2 cpv. 2 del decreto federale del 21 settembre 2010 che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011).
- 4.1.4 La Confederazione cofinanzia le singole misure e i pacchetti di misure fino al contributo massimo (più IVA e rincaro) secondo la lista A (cap. 3.3). L'ulteriore finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure spetta al Cantone e, se del caso, ad altri partner (ente regionale e Comuni).
- 4.1.5 Se i costi per l'attuazione di una misura o di un pacchetto di misure sono più contenuti del previsto, la Confederazione riprende solo i costi corrispondenti alla sua quota percentuale.

4.2 Accordi sul finanziamento

- 4.2.1 Quando una misura o un pacchetto di misure della lista A è pronta per la realizzazione e il finanziamento è assicurato, e è conforme al programma d'agglomerato Muster e alle condizioni previste per la procedura d'esame da parte della Confederazione, l'Ufficio federale competente (cap. 3.3) sottoscrive con il Cantone responsabile della misura un accordo sul finanziamento sulla base della presente convenzione; per le misure concernenti le infrastrutture ferroviarie (cap. 4.2.3) l'accordo viene stipulato anche con l'impresa di trasporto (art. 17b cpv. 1 e 3 LUMin). Per i pacchetti di misure relativi all'attuazione della strategia TL (Allegato 1), l'Ufficio federale competente può stipulare un solo accordo sul finanziamento; ciò a partire dal momento in cui una delle misure è pronta per essere realizzata e finanziata.
- 4.2.2 Le misure, o i pacchetti di misure, del capitolo 3.3 possono essere suddivisi dall'Ufficio federale competente tra diversi accordi sul finanziamento se sono di competenza di diversi Comuni, Cantoni e/o inglobano diverse categorie di misure (es. traffico motorizzato privato, valorizzazione dell'attraversamento di località o progetti di linee tranviarie). Se una misura, o un pacchetto di misure, è oggetto di diversi accordi sul finanziamento, il primo accordo può essere stipulato se esiste una regola vincolante che fissa, per ogni misura del pacchetto o parti di essa, l'ammontare del contributo federale.
- 4.2.3 Dopo la firma dell'accordo sul finanziamento, le modifiche importanti necessitano una comunicazione scritta tra l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), l'Ufficio federale competente per l'accordo sul finanziamento (cap. 3.3) e il Cantone responsabile della misura. Sono considerate importanti le modifiche di misure che comportano costi supplementari o un peggioramento dell'efficacia secondo i criteri d'esame della Confederazione e che potrebbero pregiudicare la strategia globale del programma d'agglomerato Muster. La Confederazione non può addossarsi alcun costo supplementare (cap. 4.1.4).
- 4.2.4 I contributi alle infrastrutture ferroviarie destinati al traffico d'agglomerato vengono versate alle imprese di trasporto (imprese ferroviarie) mediante gli strumenti di finanziamento previsti dalla legislazione sulle ferrovie.

4.3 Inizio dei lavori e diritto ai contributi federali

- 4.3.1 I lavori relativi ad una misura o un pacchetto di misure possono essere avviati, fatto salvo il capitolo 4.3.2, solo dopo la firma della convenzione sulle prestazioni e dell'accordo sul finanziamento relativi alla misura in questione.
- 4.3.2 Prima della firma dell'accordo sul finanziamento, i lavori relativi a una misura o un pacchetto di misure possono essere avviati solo con l'autorizzazione dell'autorità federale competenti per la stipula dell'accordo. L'autorizzazione può essere concessa solo se è già stata sottoscritta la convenzione sulle prestazioni e se l'attesa della conclusione dell'accordo sul finanziamento comportasse gravi inconvenienti. Questa autorizzazione non comporta nessun diritto ad aiuti finanziari. Nessun contributo federale è concesso se i lavori sono iniziati senza autorizzazione (art. 26 LSu; RS 616.1).
- 4.3.3 Non è previsto un termine preciso per l'inizio dei lavori relativi alle misure che beneficino di contributi del fondo infrastrutturale, su riserva del cap. 4.3.1. Tuttavia, lo scadenziario delle singole misure e dei pacchetti di misure deve rispettare l'idea originale del programma d'agglomerato. Se nell'ambito dei rapporti quadriennali concernenti lo stato di attuazione dei programmi d'agglomerato (cap. 5) risultasse che la realizzazione di taluni misure non fosse realizzabile entro la durata di validità del fondo infrastrutturale, il diritto ad aiuti finanziari decadrebbe.

4.4 Modalità di versamento

- 4.4.1 Su mandato del Cantone (responsabile della misura) e nell'ambito dei contributi federali convenuti ai sensi del cap. 3.3, fatti salvi i capitoli 4.4.2 e 4.4.3, la Confederazione versa una volta all'anno i mezzi finanziari necessari.
- 4.4.2 I versamenti dei contributi federali avvengono con riserva di approvazione dei rispettivi crediti di preventivo da parte del Parlamento (sovranità dell'Assemblea federale in materia di budget, art. 10 LFIT) e delle modifiche nell'ambito del diritto federale.
- 4.4.3 I contributi federali vengono versati solo per le prestazioni effettivamente fornite. La richiesta di versamento corredata dalla documentazione comprovante i costi deve essere indirizzata all'Ufficio federale competente della misura secondo il cap. 3.3.
- 4.4.4 In caso di insufficiente liquidità del fondo infrastrutturale, le misure e i pacchetti di misure della lista A (cap. 3.3) possono essere prefinanziate dal/dai Cantone/i responsabile/i e, se del caso, da altri partner (ente regionale e Comuni). È esclusa una remunerazione da parte della Confederazione degli interessi sui mezzi finanziari anticipati. Il Consiglio federale fisserà le condizioni a proposito.

5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

5.1 Controllo dell'attuazione

Il/I Cantone/i e [l'ente regionale] garantiscono che, ogni quattro anni, sia presentato all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) un rapporto sullo stato di attuazione delle misure previste dalla convenzione sulle prestazioni. Il rapporto deve essere stilato secondo le istruzioni del DATEC (Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, ottobre 2010). La Confederazione valuterà in particolare secondo quale scadenziario sono state realizzate le misure, quali misure indipendenti da un finanziamento federale sono state attuate e, in caso di finanziamento anticipato, quali priorità sono state fissate.

5.2 Controllo degli effetti

- 5.2.1 Il controllo degli effetti del programma d'agglomerato mette a confronto, sulla base di indicatori lo sviluppo preventivato con lo sviluppo effettivo.
- 5.2.2 L'ARE fisserà gli indicatori per il controllo degli effetti e consulterà le collettività e gli Uffici federali partner. Il monitoraggio viene condotto e pubblicato dall'ARE ogni 4 - 5 anni.

5.3 Controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

- 5.3.1 Nel settore delle strade e del traffico lento, il controlling è disciplinato nelle Istruzioni dell'USTRA per il traffico stradale e il traffico lento.
- 5.3.2 Nel settore ferrovia, il controlling è disciplinato nella Direttiva dell'UFT Direttiva sul controlling, della direzione, sorveglianza e rendicontazione dei progetti

5.4 Controlli a campione

L'Ufficio federale competente può effettuare in qualsiasi momento, dopo un preavviso, controlli a campione. Il/I Cantone/i e [l'ente regionale] Cantone autorizzano l'Ufficio federale competente a consultare tutti i documenti e gli incarti rilevanti.

6 Adempimento della convenzione sulle prestazioni

6.1 Adempimento della convenzione

La convenzione è adempiuta se le misure di cui ai cap. 3.1, 3.2 e 3.3 sono attuate e se la Confederazione ha versato i contributi in virtù del cap. 3.3. e 4 (incl. il rimborso di eventuali prefinanziamenti), soddisfacendo così i relativi accordi sul finanziamento.

6.2 Attuazione del programma

Se le misure o i pacchetti di misure del programma d'agglomerato sono attuate solo parzialmente, si potrà tenerne conto nel quadro della valutazione delle(a) prossime(a) generazioni(e) dei(del) programmi(a) d'agglomerato volta a determinare l'aliquota di contribuzione.

6.3 Effetti del programma

I risultati scaturiti dal controllo degli effetti (cap. 5.2) sono parte integrante della valutazione delle(a) prossime(a) generazioni(e) dei(del) programmi(a) d'agglomerato.

6.4 Riduzione/restituzione degli aiuti finanziari per singole misure e pacchetti di misure

Si applicano le disposizioni della legge sui sussidi (art. 28 ss. LSu).

6.5 Mezzi finanziari non rivendicati

I mezzi finanziari previsti per le misure o per i pacchetti di misure (cap. 3.3) che non sono stati realizzati (cap. 4.3.3) o che non sono stati rivendicati a seguito di una riduzione/restituzione del contributo federale, rimangono a disposizione del fondo infrastrutturale. Essi saranno messi a disposizione degli agglomerati per le misure delle prossime tappe del programma Traffico d'agglomerato e non possono essere utilizzati dal Cantone (o dagli enti regionali) per la realizzazione di altre misure o pacchetti di misure diversi da quelli previsti inizialmente per la tappa in questione.

7 Modifiche della convenzione sulle prestazioni

7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.1.1 Il/I Cantone/i e [l'ente regionale] esaminano e rielaborano ogni quattro anni il programma d'agglomerato secondo le Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione (ottobre 2010). Sulla base dell'esame del programma d'agglomerato rielaborato, condotto dalla Confederazione, il Parlamento libera i crediti per la tappa di finanziamento successiva. La convenzione sulle prestazioni viene aggiornata tenendo conto del nuovo decreto federale che libera i crediti e del nuovo rapporto d'esame della Confederazione.

- 7.1.2 Se i responsabili del programma d'agglomerato non depongono un programma rielaborato, rinunciano ai contributi federali per la tappa di finanziamento successiva. Sono fatti salvi i diritti al finanziamento delle misure di cui al cap. 3.3.

7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.2.1 Le parti s'impegnano a informarsi reciprocamente su eventuali modifiche delle condizioni generali che hanno delle ripercussioni che non possono essere trattate nel quadro di una modifica ordinaria.
- 7.2.2 Se nel corso della durata della convenzione, le condizioni generali cambiano in modo tale da rendere facile o difficile l'adempimento della convenzione, le parti ridefiniranno congiuntamente l'oggetto della convenzione oppure la annulleranno anticipatamente. È fatta salva la clausola rebus sic stantibus.
- 7.2.3 La parte intenzionata a modificare la convenzione deve formulare domanda scritta, accompagnata da una giustificazione, all'altra parte.

8 Clausola di salvaguardia

Se una disposizione della presente convenzione sulle prestazioni risulta completamente o parzialmente inefficace, la validità giuridica complessiva della convenzione non viene intaccata; l'obiettivo auspicato dalla disposizione in questione deve essere raggiunto nel limite del possibile.

9 Diritto applicabile e rimedi giuridici

- 9.1 Sono valide segnatamente le disposizioni della legge sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), della legge federale e dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2/ OUMin; RS 725.116.21) e in subordine della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).
- 9.2 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni

La convenzione entra in vigore al momento della firma delle parti.

11 Ordine di importanza

I seguenti documenti sono parte integrante della convenzione e, in caso di controversia, vale il seguente ordine di importanza:

1. Contenuto della presente convenzione
2. Lista delle misure e dei pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL (cap. 3.3); Allegato 1
3. Rapporto d'esame della Confederazione 2009; Allegato 2
4. Programma d'agglomerato **Muster**, Parte trasporti e insediamento, **2007**
5. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato (dicembre 2007)
6. Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione (ottobre 2010)
7. Istruzioni dell'USTRA sul fondo infrastrutturale per il traffico stradale e la mobilità lenta / traffico d'agglomerato, version 1.2 dell' 31 maggio 2010
8. Direttiva dell'UFT Direttiva sul controlling, della direzione, sorveglianza e rendicontazione dei progetti dell'11 agosto 2008.

La presente convenzione è redatta in xy versioni originali. Ogni parte ne riceve una.

Berna,

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Capo del Dipartimento, Doris Leuthard

Musterort,

[Organismo competente che fa le veci del Cantone, cfr. capitolo 2]

[Persona autorizzata a firmare]

Musterort,

[Organismo che fa le veci dell'ente regionale, cfr. capitolo 2]

[Persona autorizzata a firmare]

Distribuzione: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Cantone/i e associazione.

Allegati:

Allegato 1: Lista della misure e dei pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL (cap. 3.3)

Allegato 2: Rapporto d'esame della Confederazione 2009

Allegato 3: Decreto del Consiglio di Stato (Cantone X 3°, Cantone Y 3b...)

Allegato 4: Base/i legale/i concernente la competenza dell'organo dell'ente regionale competente per la stipula dell'accordo (Statuto XY)

Allegato 5: Conferma concernente «l'avvio e la realizzazione» delle misure (decisioni e decreti, accordi e/o rinvii ai piani direttori regionali e cantonali vincolanti per le autorità comunali e/o regionali)

Allegato 1 (Lista di misure e pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL)

Priorità A

Nr.	Misure/pacchetti di misure		Costi d'investimento [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi	Contributo federale [mio. fr.]; livello dei prezzi ottobre 2005; rincaro e IVA esclusi; contributi massimi
Codice ARE	N. PA			
008			0.00	0.00
Totale			26.89	10.75
4021.139		Strategia TL_Lista A	26.89	10.75

Tabella A1.1 (*Vi può essere una differenza tra il totale dei costi e la strategia TL lista A. Tale differenza si spiega con gli arrotondamenti effettuati. ** Riduzione dei costi in funzione del Benchmark del rapporto d'esame della Confederazione. *** La Confederazione, il/i Cantone/i e l'ente regionale prendono atto che questa misura non sarà realizzata.)

Priorità B

N.	Misure/pacchetti di misure	
Codice ARE	N. PA	
008		
Totale		
4021.140		Strategia TL_Lista A

Tabella A1.2



30 maggio 2011

Spiegazioni concernenti le convenzioni sulle prestazioni per il programma Traffico d'agglomerato, 1a generazione

N. registrazione/dossier: K221-0248

Indice

Premessa.....	3
1 Preambolo.....	4
1.1.....	4
1.2.....	4
1.3.....	4
2 Parti contraenti e obblighi.....	5
2.1 Parti contraenti	7
2.2 Obblighi	7
3 Misure e pacchetti di misure da attuare.....	9
3.1 Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale	9
3.2 Prestazioni proprie, priorità A.....	10
3.3 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità A (lista A).....	11
3.4 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità B (lista B).....	12
3.5 Misure nel settore ferrovia senza partecipazione finanziaria del fondo infrastrutturale (finanziamento ancora da definire).....	13
4 Finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure della lista A.....	14
4.1 Contributo	14
4.2 Accordi sul finanziamento	14
4.3 Inizio dei lavori e diritto ai contributi federali	17
4.4 Modalità di versamento	18
5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario).....	21
5.1 Controllo dell'attuazione	21
5.2 Controllo degli effetti.....	21
5.3 Controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)	21
5.4 Controlli a campione.....	22
6 Adempimento della convenzione sulle prestazioni.....	23
6.1 Adempimento della convenzione	23
6.2 Attuazione del programma	23
6.3 Effetti del programma	23
6.4 Riduzione/restituzione degli aiuti finanziari per singole misure e pacchetti di misure	23
6.5 Mezzi finanziari non rivendicati	23
7 Modifiche della convenzione sulle prestazioni	24
7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni	24
7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni	24
8 Clausola di salvaguardia	25
9 Diritto applicabile e rimedi giuridici	25
9.1.....	25
9.2.....	25
10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni	25
11 Ordine di importanza	25
Allegato 1 (Lista di misure e pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL).....	25

Premessa

Il fondo infrastrutturale, basato sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)¹, costituisce lo strumento finanziario con il quale la Confederazione contribuisce, tra l'altro, al finanziamento delle infrastrutture dei trasporti negli agglomerati. Come previsto dalla NPC, la priorità è stata posta sull'efficacia (cfr. anche il commento relativo al capitolo 1 pubblicato di seguito). L'esame dei programmi d'agglomerato da parte della Confederazione comprende in particolare l'efficacia delle misure proposte (rapporto costi-benefici) e dell'intero programma.

I programmi d'agglomerato parte trasporti e insediamento sono stati elaborati e valutati alla luce delle basi giuridiche (cfr. il paragrafo 1.3 delle Istruzioni ARE 2010¹), del manuale di applicazione² e delle Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato (Istruzioni ARE 2007³).

Le convenzioni sulle prestazioni e gli accordi di finanziamento devono garantire l'attuazione di tutte le misure cofinanziate e non cofinanziate che hanno avuto rilevanza (sulla base dei documenti summenzionati) ai fini della fissazione dell'aliquota di contribuzione per il programma d'agglomerato.

Il presente rapporto esplicativo commenta i singoli capitoli della convenzione sulle prestazioni allo scopo di facilitarne la comprensione e l'applicazione. Esso si rivolge a tutte le parti coinvolte nei programmi d'agglomerato, sia dal lato della Confederazione che da quello dell'agglomerato.

¹ Istruzioni del 14 dicembre 2010 per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione (Istruzioni ARE dicembre 2010).
<http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00626/01680/index.html?lang=it> La versione definitiva del 14 dicembre 2010 è entrata in vigore immediatamente. L'obiettivo delle nuove Istruzioni era riprendere le esperienze maturate durante la procedura di esame dei programmi di prima generazione e precisare le esigenze poste per l'elaborazione e l'esame. La prima versione delle Istruzioni (13 gennaio 2010) ha dato erroneamente l'impressione che le esigenze relative ai programmi d'agglomerato fossero state rese più severe. Era perciò importante precisare alcuni punti al fine di evitare malintesi. L'ARE, in collaborazione con una delegazione della Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC), ha adeguato in modo mirato le Istruzioni. La versione definitiva del 14 dicembre 2010 è il frutto di questi lavori.

² Manuale di applicazione: Programmi d'agglomerato, parte trasporti e insediamento: criteri di valutazione, giugno 2004.

³ Istruzioni del 12 dicembre 2007 per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato (Istruzioni ARE 2007). <http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00626/01680/index.html?lang=it>

1 Preambolo

1.1

I programmi d'agglomerato parte trasporti e insediamento sono il frutto di un obiettivo formulato come esposto di seguito nel Messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (FF 2005 5349, p. 6168): «I contributi federali non sono versati per singoli progetti, bensì per programmi che contengono misure infrastrutturali destinate al traffico nell'area del rispettivo agglomerato. Questi programmi d'agglomerato parte Ordinamento del territorio e Trasporti consentono di coordinare l'intervento dei diversi enti responsabili e di armonizzarlo con gli obiettivi di pianificazione del territorio. A questi programmi la Confederazione pone esigenze in materia di trasporti e di pianificazione del territorio. Le esigenze metodologiche sono definite in uno strumento di lavoro ausiliario.» Il Messaggio del 2 dicembre 2005 relativo al fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato e la rete di strade nazionali (Fondo infrastrutturale) (FF 2006 701) rimanda esplicitamente al messaggio concernente la NPC summenzionato.

I programmi d'agglomerato perseguono lo scopo specificato nel messaggio. Essi combinano misure legate ai trasporti con misure di pianificazione territoriale (misure d'insediamento). Non tutte le misure vengono cofinanziate dalla Confederazione. Il capitolo 3 della convenzione sulle prestazioni ha lo scopo di evidenziare il concetto generale di un programma d'agglomerato che è stato esaminato e valutato nell'ambito della convenzione sulle prestazioni. Esso comprende misure non cofinanziabili dal fondo infrastrutturale (capitolo 3.1), prestazioni proprie (capitolo 3.2), misure e pacchetti di misure con priorità A (lista A, capitolo 3.3) nonché misure e pacchetti di misure con priorità B (lista B, capitolo 3.4). Alle misure relative al settore ferroviario senza partecipazione del fondo infrastrutturale (finanziamento ancora aperto) si accenna invece al capitolo 3.5; queste misure sono elencate nel rapporto d'esame della Confederazione e negli allegati al Messaggio dell'11 novembre 2009 concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 (FF 2009 7221).

Tutte le misure sono state considerate nell'ambito della valutazione del rapporto costi-benefici che ha portato alla fissazione dell'aliquota di contribuzione; ciascuna categoria di misure elencata nel capitolo 3 è pertanto estremamente importante. L'impegno di cui ai capitoli 2.2.2 e 2.2.3 garantisce nei limiti del possibile il rispetto del principio della parità di trattamento a tutti gli agglomerati.

Le misure saranno oggetto del rapporto di attuazione di 1a generazione che costituirà a sua volta parte del programma d'agglomerato di 2a generazione. Se queste misure (o pacchetti di misure) saranno state attuate solo in parte, ciò verrà considerato all'atto della fissazione dell'aliquota di contribuzione per le generazioni successive (per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 5.1)

1.2

Nessun commento.

1.3

Nessun commento.

2 Parti contraenti e obblighi

Chiarimento dei concetti di «ente responsabile», «parte contraente» e «firmatario della convenzione sulle prestazioni»

Ordinanza e commento all'ordinanza

- Per quanto riguarda l'ente responsabile, l'articolo 23 OUMin⁴ dispone quanto segue: «La pianificazione e la realizzazione dei programmi d'agglomerato competono agli enti responsabili. Essi sono segnatamente responsabili dell'opportunità e della correttezza tecnica delle singole parti del programma (capoverso 1)», «L'ente responsabile garantisce l'obbligatorietà del programma d'agglomerato e provvede alla sua realizzazione coordinata (capoverso 2).»
- Le «Spiegazioni riguardanti l'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata» specificano, in relazione all'articolo 23 capoverso 2 OUMin, quanto segue:
«Gli organi responsabili sono competenti per la pianificazione e la realizzazione dei programmi d'agglomerato e fungono da partner della Confederazione. I Cantoni stabiliscono le condizioni quadro determinanti per la costituzione degli enti responsabili. Nel caso di programmi d'agglomerato intercantionali o internazionali, deve parimenti essere designato un ente responsabile autorizzato ad agire come partner della Confederazione. L'ente responsabile deve essere in grado, sotto il profilo giuridico e organizzativo, di coordinare e realizzare in modo vincolante la convenzione sulle prestazioni attinente al programma d'agglomerato. Esso è responsabile dell'opportunità e della correttezza tecnica dei progetti infrastrutturali.»

Osservazione/Conclusione

- ⇒ L'OUMin si fonda sul presupposto secondo cui per ciascun agglomerato vi è un solo ente responsabile sia della pianificazione che dell'attuazione di un determinato programma d'agglomerato (che dispone anche delle competenze necessarie a tale scopo). La prassi adottata oggi è tuttavia ben distante da questa visione ideale: i programmi d'agglomerato riguardano principalmente ambiti di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Nessun agglomerato dispone di un ente responsabile *competente* per la pianificazione e l'attuazione dei programmi che abbia tutte le competenze decisionali necessarie per l'elaborazione e l'attuazione di un programma d'agglomerato al posto delle autorità interessate (i Cantoni, eventualmente una corporazione regionale, i Comuni). Non è inoltre da prevedere che a breve o medio termine vengano costituiti enti responsabili di questo tipo. L'articolo 23 OUMin è pertanto da interpretare in modo pragmatico.
- ⇒ Lo scopo principale perseguito dalla Confederazione è quello di assicurare che un singolo ente responsabile per agglomerato possieda la *leadership* nell'elaborazione e nell'attuazione del programma d'agglomerato. L'obbligatorietà del programma d'agglomerato si considera garantita ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 OUMin non appena l'ente responsabile dimostra che gli organi (interni) competenti delle autorità coinvolte hanno approvato il programma d'agglomerato e si sono impegnati a esigere dagli organi (interni) competenti le decisioni necessarie per l'attuazione del programma d'agglomerato. Di regola è da presumere che per l'elaborazione del programma d'agglomerato siano competenti gli esecutivi. Per l'attuazione delle singole misure saranno invece responsabili di norma organi del legislativo (Parlamento, aventi diritto al voto; cfr. a questo proposito il capitolo 2.2.1).

A. Ente responsabile

Principi

- Come già accennato sopra, non viene dato per scontato che l'ente responsabile disponga di tutte le competenze necessarie per l'elaborazione e l'attuazione del programma d'agglomerato. Queste possono essere limitate piuttosto a una *funzione di mediazione* tra le autorità (Cantone(i), eventualmente l'ente regionale e i Comuni) competenti per le decisioni di pianificazione e di credito e l'Amministrazione federale.
- Non è inoltre neppure escluso che l'ente responsabile disponga di *proprie competenze decisionali*; ciò presuppone peraltro che queste competenze siano attribuite all'ente responsabile nel diritto cantonale o comunale. Quante più competenze (delle autorità coinvolte) vengono trasferite all'ente responsabile, tanto maggiore è l'efficienza con cui quest'ultimo è in grado di operare.

⁴ Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin, RS 725.116.21)

Cantone	Qualora nessuna struttura disponga delle competenze necessarie per elaborare e attuare il programma d'agglomerato, la Confederazione presupporrà che la <i>responsabilità per il programma d'agglomerato compete al Cantone</i>.
Ente regionale	Un ente regionale di diritto pubblico o privato può essere nominato ente responsabile del programma d'agglomerato se tale compito gli è stato assegnato secondo le norme del diritto cantonale.
B. Parti contraenti	
Principi	- Le parti contraenti sono persone giuridiche che agiscono attraverso i propri organi. - Può essere parte contraente solo chi possiede la capacità giuridica, ossia chi è autorizzato e vincolato da un contratto. - La competenza per la presa di decisioni relative alla stipulazione del contratto si rifà alle basi giuridiche delle parti contraenti.
Cantone	Parte contraente della Confederazione è prima di tutto il <u>Cantone</u> , da un lato perché il programma d'agglomerato tocca in misura rilevante competenze di tipo cantonale (ad esempio i trasporti pubblici), dall'altro perché ai sensi dell'articolo 17 b capoverso 1 LUMin ⁵ la Confederazione versa i contributi per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Se il diritto cantonale non prevede nessun'altra struttura per svolgere questi compiti, il Cantone è inoltre autorizzato e tenuto a operare in qualità di ente responsabile del programma d'agglomerato.
Agglomerati intercantionali	Nel caso di agglomerati intercantionali, <u>più Cantoni</u> possono essere parti contraenti della Confederazione.
Enti regionali	<u>Gli enti regionali (p.es. associazioni, conferenze regionali ecc.) possiedono la personalità giuridica</u> e possono pertanto essere a loro volta parti contraenti. Essi possono tuttavia impegnarsi contrattualmente solo nella misura in cui dispongono delle relative competenze decisionali.
Strutture di cooperazione regionali prive di personalità giuridica	Nella misura in cui <u>una struttura regionale non dispone della personalità giuridica</u> (p.es. una semplice società nell'ambito di una cooperazione basata su un contratto), essa non può essere parte contraente della Confederazione.
Imprese di trasporto	Con questo sistema le <u>imprese di trasporto</u> fungono unicamente da incaricate delle diverse autorità, per cui non possono essere parti contraenti delle convenzioni sulle prestazioni. Esse saranno tuttavia parti contraenti degli accordi di finanziamento (cfr. l'articolo 17 b capoverso 3 LUMin).
C. Firmatari della convenzione sulle prestazioni	
- I <u>firmatari</u> non coincidono necessariamente con le <u>parti contraenti</u>. - La questione relativa ai detentori del diritto di firma deve essere inoltre distinta da quella relativa <u>all'organo</u> (internamente) competente <u>per la stipulazione del contratto di una parte contraente</u>. - La firma attesta l'esistenza di una decisione presa dall'organo (interno) competente di una parte contraente. - L'organo competente per la stipulazione del contratto e la persona tenuta ad attestare con la propria firma l'esistenza di un'opportuna decisione emergono dalle basi giuridiche (interne) della parte contraente.	
D. Interlocutore (un'unica persona di contatto)	
La Confederazione esige un unico interlocutore per ciascun agglomerato. Tale interlocutore svolge una funzione di mediazione nell'ambito della comunicazione generale tra il partner locale (Cantone(i), eventualmente ente regionale e Comuni) e la Confederazione per l'elaborazione e l'attuazione del programma d'agglomerato. Esso non deve necessariamente disporre della personalità giuridica; così, ad esempio, diversi Cantoni hanno nominato quale interlocutore per la Confederazione una commissione o una succursale comune.	

⁵ Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin, RS 725.116.2)

2.1 Parti contraenti

2.1.1 Questo capitolo rimanda alla base giuridica che stabilisce la competenza del DATEC per la stipulazione della convenzione sulle prestazioni (articolo 24 capoverso 1 OUMin). Gli accordi di finanziamento vengono stipulati tra gli enti responsabili del Cantone e l'Ufficio federale competente (UFT/USTRA) (articolo 24 capoverso 4 OUMin).

2.1.2 Questo capitolo si rifà alla base giuridica da cui deriva la competenza per la stipulazione della convenzione sulle prestazioni da parte del o dei Cantoni. Di regola il Consiglio di Stato sarà l'organo «competente all'interno del Cantone». È tuttavia anche possibile che il diritto cantonale attribuisca la competenza al legislativo o preveda una delega di competenze a favore di un altro ente (p.es. direzione/dipartimento ecc.). Per i firmatari del Cantone, oltre alla base giuridica che sancisce la competenza dell'organo incaricato di agire occorre citare anche la base giuridica da cui risulta il potere di firma (cfr. a riguardo il capitolo 2, Spiegazione dei termini, lettera C).

Al capitolo 2.1.2 si tratta di indicare il decreto del Consiglio di Stato [data] e, in caso di delega di competenza, la base legale con i relativi riferimenti (p.es. articolo xy della legge Z del [data, n. della raccolta delle leggi]. L'allegato deve contenere soltanto le basi giuridiche che non sono contenute nella raccolta delle leggi cantonali (p.es. un accordo).

2.1.3 Questo capitolo si rifà alle basi giuridiche (p.es. statuti, regolamenti ecc.) da cui emerge la competenza per la stipulazione della convenzione sulle prestazioni da parte dell'ente regionale. Se le basi giuridiche non rientrano nella raccolta delle leggi cantonali, esse devono essere aggiunte in allegato.

2.2 Obblighi

2.2.1 Nessun commento.

2.2.2 Con la conclusione della convenzione sulle prestazioni il Cantone si impegna ad attuare le misure e i pacchetti di misure per i quali è competente il Cantone secondo la divisione dei compiti interna allo stesso. Sono fatte salve le decisioni inerenti alla pianificazione e al finanziamento degli organi competenti. Poiché è scontato che sia fatta riserva dei permessi di costruzione, essi non sono oggetto del capitolo 2.2.2. Non di rado il legislativo (Parlamento o aventi diritto di voto) sarà responsabile delle decisioni (decisioni di spesa a partire da un determinato importo, adozione di basi legali inerenti alla pianificazione o decisioni di diritto di vigilanza [che possono eventualmente prevalere rispetto alle decisioni di Comuni che non onorano i loro impegni se il diritto cantonale prevede questa possibilità]).

L'impegno ai sensi del capitolo 2.2.2 è considerato sufficiente se l'organo che agisce per conto del Cantone si è impegnato a richiedere, a tempo debito, agli organi internamente competenti le decisioni (inerenti alla pianificazione o al finanziamento) necessarie per l'attuazione.

Ogni misura e ogni pacchetto di misure del programma d'agglomerato elencata/o nella tabella 3.3 della convenzione sulle prestazioni sarà oggetto in un secondo tempo di un accordo di finanziamento (per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 4.2).

2.2.3 La Confederazione esaminerà se l'impegno preso dai Comuni svizzeri e dagli enti internazionali è nel complesso sufficiente ad assicurare l'attuazione dell'intera strategia del programma d'agglomerato. Gli obblighi riguardano in particolare le misure di cui ai capitoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5. Se la Confederazione ritiene che questo

impegno sia insufficiente, può rinunciare a sottoscrivere la convenzione sulle prestazioni oppure procrastinarla fino all'adempimento di questa condizione. La Confederazione effettua una valutazione globale che tiene conto di tutti gli strumenti a disposizione degli agglomerati. L'obiettivo è raggiungere un grado di comparabilità degli impegni tra i Comuni.

Il Cantone non può assumersi personalmente questo impegno dei Comuni e degli enti internazionali; il regolamento delle competenze interno al Cantone non può essere inoltre trattato nell'ambito di un negozio giuridico bilaterale. Il Cantone o l'ente regionale deve tuttavia fornire la prova che gli enti competenti hanno preso le opportune decisioni per il rispettivo ambito di competenze.

L'impegno ai sensi del capitolo 2.2.3 per le misure 3.1, 3.2 e 3.3 è considerato sufficiente se i Comuni che partecipano al programma d'agglomerato (o gli enti internazionali) si sono impegnati, nel quadro delle loro competenze, a richiedere a tempo debito agli organi interni competenti le decisioni (inerenti alla pianificazione e al finanziamento) necessarie per l'attuazione.

Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani nonché le decisioni finanziarie degli organi competenti.

Se le misure sono riprese in uno strumento di pianificazione sovraordinato e vincolante per le autorità (piano direttore cantonale o regionale), la Confederazione reputa sufficiente l'impegno sotto il profilo del diritto inerente alla pianificazione. È tuttavia necessario l'obbligo supplementare dei Comuni a richiedere le ulteriori decisioni (inerenti in particolare al finanziamento) necessarie per l'attuazione.

Se un ente regionale firma a sua volta la convenzione sulle prestazioni, occorre stabilire chiaramente se le decisioni necessarie debbano essere fornite dal Cantone o da tale ente regionale.

In conclusione, la Confederazione finanzia solo misure o pacchetti di misure di agglomerati i cui Comuni svizzeri e gli enti internazionali hanno sottoscritto impegni sufficienti.

- 2.2.4 L'impegno del Cantone (o eventualmente dell'ente regionale che firma a sua volta la convenzione) non è limitato alla conferma dell'esistenza delle decisioni secondo il capitolo 2.2.3, ma comprende anche il proseguimento e la sorveglianza: vale a dire il *reporting nei confronti della Confederazione* e l'obbligo, nell'eventualità in cui al momento dell'attuazione dovessero presentarsi dei problemi (ad esempio in seguito all'uscita di un Comune), di intraprendere tutti i passi necessari (e possibili sotto il profilo legale) per non mettere a rischio la convenzione sulle prestazioni. Ciò che è necessario (e giuridicamente possibile) è desumibile dal diritto cantonale. Questo capitolo può giustificare ad esempio l'obbligo alla verifica da parte del Cantone di misure di diritto di vigilanza (nel senso di una gestione eccessiva sul piano giuridico di decisioni comunali) qualora il diritto cantonale preveda questa possibilità. Per i casi in cui non esistono strumenti giuridici agevoli, questo capitolo contiene almeno l'obbligo a prestare opera di persuasione a livello politico.
- 2.2.5 Questo punto è stato introdotto a seguito delle discussioni avute con i rappresentanti dei programmi tra agosto e ottobre 2010. Da più parti è emerso il desiderio di specificare meglio gli obblighi degli enti responsabili.

3 Misure e pacchetti di misure da attuare

Tutte le categorie di misure elencate al capitolo 3 sono state considerate nella valutazione costi-benefici, determinante ai fini della definizione delle aliquote di contribuzione; esse sono pertanto tutte rilevanti. L'impegno ad attuarle garantisce il principio di trattamento di tutti gli agglomerati (per ulteriori informazioni si consulti il commento al capitolo 1.1).

Queste misure saranno oggetto del rapporto di attuazione di 1a generazione che costituirà parte del programma d'agglomerato di 2a generazione. Se queste misure (o pacchetti di misure) saranno attuati solo in parte, ciò verrà considerato all'atto della definizione dell'aliquota di contribuzione delle generazioni successive (per ulteriori informazioni si consulti il commento al capitolo 5.1).

3.1 Misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

Caratteristiche delle misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale

In virtù delle disposizioni di legge, le misure elencate al capitolo 3.1 non possono essere finanziate tramite il fondo infrastrutturale (in particolare articolo 1 capoverso 2 lettera c LFIT⁶; p.es. misure relative agli insediamenti, spese di progetto e misure relative alla gestione della mobilità che non contengono costi per le infrastrutture stradali e ferroviarie) o non sono rilevanti ai fini dell'agglomerato (p.es. al di fuori del perimetro).

Scopo delle misure contenute in questo capitolo

In alcuni agglomerati la considerazione delle misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale (capitolo 3.1) e delle prestazioni proprie (capitolo 3.2) ha portato a valutarne maggiormente l'effetto e dunque a fissare un'aliquota di contribuzione più elevata. Se ora queste misure non dovessero trovare attuazione, ciò porterebbe a una disparità di trattamento degli agglomerati. Per questo motivo, tutte queste misure saranno fatte oggetto del rapporto di attuazione di 1a generazione, che costituirà a sua volta parte del programma d'agglomerato di 2a generazione. Queste due categorie di misure sono oggetto di due capitoli separati della convenzione sulle prestazioni, al fine di garantire così la possibilità di confronto con i rapporti di valutazione dei programmi d'agglomerato.

Modifiche delle misure

Come illustrato nei commenti al capitolo 3, le misure elencate ai capitoli 3.1 e 3.2 fanno parte della strategia generale del programma d'agglomerato. Le eventuali divergenze tra le misure approvate nei rapporti di valutazione del 30 ottobre 2009 e la presente convenzione sulle prestazioni possono essere accettate unicamente se l'effetto del programma resta invariato o viene ulteriormente migliorato. A questo scopo le misure devono essere della stessa natura o di uguale importanza. Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni, le modifiche apportate alle misure necessitano di un accordo scritto tra l'ARE e l'organismo competente per il programma d'agglomerato.

Ente di coordinamento del programma d'agglomerato

La Confederazione intende ridurre al minimo il numero di interlocutori. Il numero di attori deve essere pertanto limitato il più possibile. Per le misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale la Confederazione stabilisce che l'agglomerato designi un organismo competente per il coordinamento. Essa prevede un unico organismo per tutte le misure di insediamento nonché un unico organismo per tutte le misure adottate nel settore dei trasporti. Questa competenza può essere esercitata da un ente cantonale o da un organismo di un ente regionale, se tale compito gli è stato formalmente assegnato in virtù delle norme di diritto cantonale. Per gli agglomerati intercantionali e internazionali vengono concesse delle deroghe.

⁶ Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (LFIT; RS 725.13)

Orizzonte temporale fissato per l'attuazione della misura

Nel caso di misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale non è previsto alcun cofinanziamento da parte della Confederazione. Si tratta di misure di minore portata in rapporto alle dimensioni dell'agglomerato che vengono attuate indipendentemente dai contributi corrisposti dalla Confederazione. Se esse sono indipendenti da una misura cofinanziata, è necessario un coordinamento.

L'orizzonte temporale corrisponde all'anno in cui deve avere inizio l'attuazione delle misure infrastrutturali o l'elaborazione della pianificazione dell'insediamento (piano di utilizzazione). Quest'orizzonte temporale viene fissato per principio al 2014. Se l'orizzonte temporale è difficile da definire, può essere fissato al massimo per l'anno 2018.

3.2 Prestazioni proprie, priorità A

Caratteristiche della prestazione propria

Le misure elencate al capitolo 3.2 non sono finanziabili in virtù del principio di sussidiarietà e della definizione delle priorità delle misure dettata dai mezzi limitati del fondo infrastrutturale (per ulteriori informazioni si rimanda al rapporto esplicativo del 30 ottobre 2009 sull'esame dei programmi d'agglomerato, capitolo 3.1.2, pagina 6).

Scopo delle misure elencate in questo capitolo

In alcuni agglomerati la considerazione delle misure non finanziabili tramite il fondo infrastrutturale (capitolo 3.1) e delle prestazioni proprie (capitolo 3.2) ha portato a una valutazione superiore dell'impatto e, con esso, alla definizione di un'aliquota di contribuzione superiore. Se questa misura non dovesse poi trovare applicazione, ciò porterebbe a una disparità di trattamento degli agglomerati. Per questo motivo tutte queste misure saranno fatte oggetto di un rapporto di attuazione di 1a generazione che costituirà a sua volta parte del programma d'agglomerato di 2a generazione. Queste due categorie di misure sono descritte in due capitoli separati della convenzione sulle prestazioni al fine di garantire la possibilità di confronto dei rapporti di valutazione dei programmi d'agglomerato.

Orizzonte temporale

A fronte del problema di liquidità del fondo infrastrutturale, la Confederazione ha rinunciato alla fissazione di una scadenza fissa per l'inizio dei lavori relativo alle prestazioni proprie. Un'attuazione successiva delle misure non avrà pertanto alcuna influenza sui contributi già autorizzati (lista A, capitolo 3.3). Al contrario, un'attuazione successiva delle prestazioni proprie potrebbe avere invece un'influenza sull'entità delle aliquote di contribuzione delle prossime generazioni del programma d'agglomerato. Questo se il processo di verifica della prossima generazione dovesse giungere alla conclusione che quest'attuazione tardiva delle misure non è determinata unicamente dalla capacità finanziaria dei Comuni e dei Cantoni coinvolti e dal problema di liquidità del fondo infrastrutturale (per ulteriori informazioni si consulti il commento al capitolo 5.1).

Modifiche delle misure

Come illustrato nei commenti al capitolo 3, le misure elencate ai capitoli 3.1 e 3.2 sono parte del concetto generale del programma d'agglomerato. Eventuali divergenze tra le misure approvate nei rapporti di valutazione del 30 ottobre 2009 e la presente convenzione sulle prestazioni possono essere accettate unicamente se l'effetto del programma rimane invariato o viene addirittura migliorato. A questo scopo le misure devono essere di uguale natura e importanza. Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni, le modifiche apportate alle misure necessitano di un accordo scritto tra l'ARE e l'organismo competente per il programma d'agglomerato.

Modifica dei costi

I cambiamenti a livello di costi delle misure elencate al capitolo 3.2 apportati dopo la presentazione del programma d'agglomerato per l'esame da parte della Confederazione

non vengono registrati nella presente convenzione sulle prestazioni. Essi dovrebbero tuttavia essere comunicati alla Confederazione, in forma trasparente, nel rapporto di attuazione del programma d'agglomerato (cfr. modello formale del rapporto di attuazione e il commento al capitolo 5.1).

3.3 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità A (lista A)

Pacchetti di misure

Per la convenzione sulle prestazioni è possibile formare pacchetti di misure purché siano rispettate a tale riguardo le condizioni fissate nelle istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato (dicembre 2007), con l'unica eccezione delle misure contenute nel Messaggio dell'11 novembre 2009 concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 (FF 2009 7221).

Modifica delle misure

Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni, eventuali modifiche delle misure nei limiti dell'attuazione sono consentite unicamente se non portano a un peggioramento dell'effetto di quest'ultima e se non mettono a rischio il concetto generale del programma d'agglomerato. Per i dettagli si consulti il capitolo 4.2.3 della convenzione sulle prestazioni nonché il capitolo 4.2.3 nel presente documento.

Misure che necessitano dell'esame preliminare da parte dell'UFAM

Le misure contrassegnate con un asterisco (*) all'interno della tabella vengono classificate dall'UFAM come progetti rilevanti per l'ambiente che durante la procedura di esposizione devono essere sottoposte all'UFAM per un parere.

Costi d'investimento

I costi d'investimento sono stati calcolati sulla base dei costi fissati nel 2007. Il risultato è riportato negli allegati al Messaggio dell'11 novembre 2009 concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 (FF 2009 7221). I contributi, elencati per le misure della lista A negli allegati al messaggio e ripresi nella tabella riportata al capitolo 3.3, corrispondono all'importo massimo assegnato a ciascuna misura (cfr. in proposito il capitolo 4.1.4 della convenzione sulle prestazioni). Ad essi vengono inoltre sommati l'IVA e il rincaro. Il calcolo di questi due elementi è parte del controlling del capitolo 5.3 della convenzione sulle prestazioni. Per quanto riguarda le misure della lista B, gli importi elencati negli allegati al messaggio servono unicamente da riferimento (per ulteriori informazioni si consulti il commento al capitolo 3.4).

Livello dei prezzi e rincaro

Il rincaro tra il momento del versamento da parte del Cantone e il momento del rimborso da parte della Confederazione non viene considerato. I conteggi si baseranno sui prezzi fatturati dai fornitori delle prestazioni. Le informazioni riguardanti gli indici e le aliquote sono oggetto della convenzione concernente la regolamentazione del rincaro nel fondo infrastrutturale e dei relativi allegati, disponibili sul sito web dell'USTRA:

www.astra.admin.ch/dokumentation/00119/02312/index.html?lang=de

Costi di pianificazione e di progettazione delle misure (e dei pacchetti di misure)

I costi di pianificazione e di progettazione delle misure (e dei pacchetti di misure) sono costi imputabili e dovevano essere riportati già nel dossier di presentazione alla fine del 2007. Essi fanno parte dell'importo massimo previsto per ciascuna misura con priorità A in uno degli allegati al messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011. La Confederazione si assume questi costi secondo l'aliquota di contribuzione fino a un massimo pari al tetto dei costi, anche se questi sono stati sostenuti prima dell'adozione del Decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011. L'accredito di queste

componenti di costo può tuttavia avvenire solo dopo la stipulazione di un accordo di finanziamento per la misura corrispondente.

I costi di pianificazione relativi all'elaborazione del programma d'agglomerato non sono tuttavia imputabili (Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato del 12 dicembre 2007, capitolo 6.3, p. 32).

Non sono considerati costi di progettazione computabili ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 lettera a OUMin (RS 725.116.21):

- i costi (inerenti alla pianificazione) sostenuti per la realizzazione del programma d'agglomerato;
- i costi per studi generali preliminari, quali studi di base, studi preliminari, studi di fattibilità nonché pianificazioni e progettazioni inerenti a varianti che sono state infine abbandonate;
- i lavori di pianificazione che non rientrano direttamente nei progetti infrastrutturali cofinanziati, come ad esempio le pianificazioni d'esercizio per nuove linee di tram.

I costi inerenti alla pianificazione e alla progettazione sono computabili unicamente nel caso in cui non siano già stati cofinanziati tramite altre indennità o aiuti finanziari della Confederazione (p.es. indennità destinate all'infrastruttura ferroviaria). Questi costi non vengono finanziati successivamente.

Organismo competente per il coordinamento del programma d'agglomerato

La Confederazione intende ridurre al minimo il numero di interlocutori. Il numero di attori deve essere pertanto limitato il più possibile. Per le misure contenute nella lista A la Confederazione esige che l'agglomerato designi un organismo competente per il coordinamento. Esso chiede che venga nominato un unico organismo per tutte le misure inerenti ai trasporti pubblici nonché un unico organismo per tutte le misure nel settore del traffico lento e delle misure stradali. In linea di principio, ciò comprende le seguenti misure: traffico privato motorizzato, riqualificazioni, attraversamento delle località, rispettivamente sicurezza stradale, nodi intermodali, misure di gestione del traffico. Queste competenze devono essere assegnate a enti cantonali, poiché gli accordi di finanziamento sono stipulati con il Cantone. Per gli agglomerati intercantonali e internazionali vengono concesse delle eccezioni (per ulteriori informazioni vedi sopra, capitolo 4.2.1).

3.4 Lista delle misure e dei pacchetti di misure, priorità B (lista B)

In alcuni programmi d'agglomerato (come ad esempio il programma d'agglomerato Obersee, il progetto di decongestionamento del centro di Rapperswil o il projet d'agglomération Réseau urbain neuchâtelois projet Transrun) alcune misure della lista B costituiscono misure decisive per il programma generale e hanno svolto un ruolo importante nella definizione dell'aliquota di contribuzione. Ai fini dell'esame i costi della lista A e della lista B sono stati sommati tra loro. A fronte della loro importanza essi sono riportati all'interno della convenzione sulle prestazioni, anche se i costi non sono ancora stati fissati e il contributo della Confederazione non è ancora stato assicurato. Anche i Cantoni non si assumono alcun impegno esplicito per l'effettiva realizzazione di queste misure. Le indicazioni relative ai costi hanno unicamente carattere indicativo. È previsto peraltro che queste misure vengano valutate nell'ambito dei programmi d'agglomerato di 2a generazione, dato che i programmi d'agglomerato devono essere elaborati con un orizzonte temporale di lungo termine. Un'eventuale modifica o una rinuncia a una misura della lista B dovrà essere accuratamente motivata da parte dell'agglomerato. Le misure della lista B verranno rivalutate nell'ambito del processo di esame dei programmi d'agglomerato di 2a generazione (per ulteriori informazioni si consulti il commento al capitolo 7.1.1, «Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni»). Il capitolo 3.4 è limitato alle misure contenute nella lista B di 1a generazione e non si esprime in merito alle nuove misure che possono essere proposte per la 2a generazione. Le misure della

lista B rielaborate e le nuove misure verranno tuttavia esaminate congiuntamente, ossia contemporaneamente e in base agli stessi criteri.

3.5 Misure nel settore ferrovia senza partecipazione finanziaria del fondo infrastrutturale (finanziamento ancora da definire)

Sino alla firma della convenzione sulle prestazioni non sarà possibile chiarirne il finanziamento con la Confederazione. Ci si aspetta che l'agglomerato si impegni a favore di queste misure e ne richieda il finanziamento presso la Confederazione. Un impegno ad attuare queste misure esiste soltanto se il loro finanziamento da parte della Confederazione è garantito.

4 Finanziamento delle misure e dei pacchetti di misure della lista A

4.1 Contributo

La convenzione sulle prestazioni si basa sull'articolo 16 capoverso 2 LSu⁷ e costituisce pertanto un accordo di sussidio ordinario. Essa non rappresenta invece un accordo di programma ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 LSu.

4.1.1 Per le modalità si consulti il capitolo 4.2.1

4.1.2 Nessun commento.

4.1.3 Nessun commento.

4.1.4 Cfr. Il commento al capitolo 3.3, Costi d'investimento.

4.1.5 Se i costi per l'attuazione di una misura o di un pacchetto di misure (esclusa l'IVA e il rincaro) sono più contenuti dell'importo massimo corrispondente fissato al capitolo 3.3. della convenzione sulle prestazioni, la Confederazione riprende solo i costi corrispondenti alla propria quota percentuale.

4.2 Accordi sul finanziamento

4.2.1 Parti contraenti degli accordi sul finanziamento

L'articolo 17b capoverso 1 LUMin prevede quanto segue: *«I contributi sono versati per il tramite dei Cantoni agli enti responsabili. Questi enti si costituiscono secondo il diritto cantonale»*. L'articolo 24 capoverso 4 OUMin stabilisce inoltre che: *«In base alla convenzione sulle prestazioni, d'intesa con l'ente responsabile l'Ufficio federale competente fissa le modalità di pagamento dei progetti pronti per essere realizzati.»*

Nell'elaborazione della legge e dell'ordinanza l'intenzione del legislatore era quella di far sì che i fondi andassero direttamente agli enti responsabili. Durante i dibattiti parlamentari i Cantoni si sono tuttavia difesi contro questa disposizione, per cui è stato introdotto l'articolo 17b capoverso 1 LUMin. Quest'articolo di legge è prioritario; pertanto i contributi vanno versati ai Cantoni e a favore dell'ente responsabile. Gli accordi di finanziamento per le infrastrutture ferroviarie tra l'Ufficio federale competente e il Cantone o l'impresa delle infrastrutture (impresa di trasporto) vengono stipulati ai sensi della legislazione ferroviaria (articolo 17b capoverso 3 LUMin).

I Cantoni devono essere parti contraenti dell'accordo di finanziamento, poiché ricevono i fondi (normalmente versati per intero) e diventano pertanto interlocutori per la Confederazione, in particolare per quanto riguarda il controlling (controlling delle scadenze, delle finanze e dei costi). Questa regola vale sia per singole misure che per interi pacchetti di misure. Il finanziamento della misura deve essere garantito e le responsabilità disciplinate.

Per poter firmare un accordo di finanziamento, tra le parti coinvolte (Cantoni, Comuni, aziende di trasporto ecc.) deve esistere una regolamentazione vincolante per tutte le parti che disciplini gli aspetti inerenti al finanziamento e alle responsabilità (per ulteriori informazioni si consulti più sotto il capitolo 2.2). Gli agglomerati sono liberi di stabilirne la forma (legge, convenzione ecc.).

⁷ Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1)

Misure pronte per la realizzazione e il cui finanziamento è assicurato

Una misura è pronta per la realizzazione e il suo finanziamento è assicurato se sono state prese tutte le decisioni necessarie inerenti alla pianificazione e al finanziamento. Ciò significa che le autorizzazioni dei piani sono in vigore e che l'autorità competente ha rilasciato l'autorizzazione edilizia. Le approvazioni dei piani devono avere dunque efficacia giuridica (le eventuali procedure di ricorso devono essere concluse). Il finanziamento da parte dei Comuni e del/dei Cantone/i [nonché dell'ente regionale] deve essere garantito, per cui sono state prese anche le decisioni aventi valore legale in merito ai crediti (crediti cantonali, cittadini, comunali ecc.).

Per le specificità dell'accordo si rimanda al capitolo sottostante Panoramica delle procedure per la stipulazione di un accordo sul finanziamento.

Per stipulare un accordo di finanziamento relativo a un pacchetto di misure concernente il traffico lento è sufficiente che una di più misure sia pronta per la realizzazione e il suo finanziamento sia assicurato. I pacchetti di misure del traffico lento sono da considerare come pacchetti di misure in ambito stradale e seguono la medesima procedura (cfr. 4.2.2).

Armonizzazione con il programma d'agglomerato

Il cofinanziamento da parte della Confederazione è assicurato soltanto se la misura corrisponde al programma d'agglomerato che costituiva per la Confederazione la base per la fissazione dell'aliquota di contribuzione. Essa deve pertanto corrispondere al senso e allo spirito del programma d'agglomerato.

Condizioni fissate nell'ambito dell'esame da parte della Confederazione

Queste condizioni sono contenute nei programmi d'esame del 30 ottobre 2009.

Panoramica delle procedure per la stipulazione di un accordo sul finanziamento

• **Per le misure dell'UFT:**

Un accordo di finanziamento può essere firmato unicamente se:

- la misura o il pacchetto di misure ha il **finanziamento assicurato**, vale a dire se sono stati approvati i necessari finanziamenti, e
- se vi è stata di regola la decisione d'approvazione dei piani (**misura è pronta per la realizzazione**).

• **Per le misure (e i pacchetti di misure) dell'USTRA (strada e misure per il traffico lento):**

Sulla base del decreto federale corrispondente e della convenzione sulle prestazioni in questione, i Cantoni/gli enti responsabili presentano all'USTRA, per ciascun progetto e/o misura (o pacchetto di misure), una richiesta per la determinazione del contributo. La richiesta e la relativa documentazione servono per la stesura dell'accordo sul finanziamento.

La documentazione deve essere presentata, secondo il capitolo 5 delle istruzioni dell'USTRA del 31.05.2010 concernenti i compiti parziali nel settore della circolazione stradale e del traffico lento, all'USTRA, divisione Reti stradali / settore Pianificazione della rete.

L'USTRA verifica quindi se la documentazione presentata dai Cantoni/dagli enti responsabili è completa e la sottopone quindi all'ARE, che valuta se le misure (o i pacchetti di misure) corrispondono sotto il profilo dei contenuti al programma d'agglomerato nonché alle condizioni fissate nell'ambito dell'esame da parte della Confederazione.

L'USTRA fissa i contributi finanziari della Confederazione tramite un accordo sul finanziamento tra il Cantone/l'ente responsabile e l'Ufficio federale, sottoscritto da entrambi.

L'USTRA sottopone al Cantone/all'ente responsabile l'accordo sul finanziamento per la firma entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e una volta disponibile la valutazione dell'ARE, purché siano rispettate le condizioni citate al punto 5 delle istruzioni dell'USTRA.

4.2.2 Misure (pacchetti di misure)

- **Misure (pacchetti di misure) UFT:**

Può essere sottoscritto un accordo sul finanziamento per una misura o un pacchetto di misure, se almeno una misura (del pacchetto) o una misura parziale (di una misura) sono pronte per la realizzazione ed hanno il finanziamento assicurato.

Una misura o di un pacchetto di misure può essere suddiviso in diversi accordi sul finanziamento. In questo caso l'accordo sul finanziamento stabilisce **in via definitiva** il contributo massimo per una misura o per una misura parziale nonché **in via provvisoria** i contributi massimi per ogni ulteriore misura o misura parziale. I contributi provvisori vengono fissati dall'UFT. I contributi per più accordi sul finanziamento destinati a un pacchetto di misure o a una misura, in caso di necessità, possono essere trasferiti nell'ambito del contributo massimo previsto secondo il capitolo 3.3 dell'accordo sul finanziamento. Questo contributo massimo non può però essere oltrepassato.

- **Misure (pacchetti di misure) nel settore stradale USTRA** (incl. il traffico lento)

Un pacchetto di misure o una misura può essere suddiviso in diversi accordi sul finanziamento, se il pacchetto o la misura è di competenza di diversi Comuni o Cantoni e/o se prevede diverse categorie di misure. In seguito, non appena una **misura parziale** oppure se **una o più misure di un pacchetto** è/sono pronte per la realizzazione ed hanno il finanziamento assicurato, si può sottoscrivere un accordo a condizione che ci sia una **regola vincolante** che determini per ogni parte o misura del pacchetto l'ammontare del corrispondente contributo federale.

La regola vincolante fissa **in via definitiva** il contributo massimo per la prima misura parziale o per la/le prima/e misura/e del pacchetto e **in via provvisoria** i contributi massimi per ogni ulteriore singola misura parziale o misura del pacchetto. La regola vincolante deve essere definita di comune accordo con tutte le parti interessate dalla misura o dal pacchetto di misure.

Il secondo accordo sul finanziamento può essere sottoscritto non appena la prossima misura parziale o la/le prossima/e misura/e del pacchetto è/sono pronta/e per la realizzazione e il finanziamento è assicurato. La regola vincolante fissa poi in via definitiva il contributo massimo per questa seconda misura parziale o per questa/e misura/e del pacchetto e in via provvisoria i contributi massimi per tutte le altre ulteriori misure parziali o misure del pacchetto. Questa procedura viene ripetuta fino all'attuazione di tutte le misure parziali o di tutte le misure del pacchetto.

Attenzione: una misura o un pacchetto di misure può quindi essere suddivisa in diversi accordi sul finanziamento. Al contrario non è però possibile che le misure elencate esplicitamente nel messaggio sul decreto federale (lista delle misure, priorità A di cui al capitolo 3.3) possano essere raggruppate in un unico accordo sul finanziamento.

4.2.3 Modifica di misure: scopo di un accordo scritto

La Confederazione, rappresentata dall'ARE, deve poter disporre di una panoramica dell'attuazione del programma d'agglomerato per poter intervenire qualora il piano generale del programma d'agglomerato sia in pericolo. Questo rischio esiste ad esempio nei casi in cui una modifica delle misure porta a costi supplementari talmente elevati per il Cantone e i suoi partner da far sì che non siano più disponibili mezzi sufficienti per altre misure del programma d'agglomerato. Questo può accadere anche quando una modifica apportata a una misura potrebbe implicare una riduzione dell'efficacia di quest'ultima che potrebbe a sua volta mettere a rischio il programma generale. Al contrario, piccole modifiche delle misure nell'ambito dell'attuazione sono consentite senza esplicito consenso della Confederazione se non comportano alcuna perdita di efficacia della misura stessa e l'attuazione del piano generale del programma d'agglomerato non risulta in pericolo.

Esclusione della ripresa dei costi aggiuntivi

Non sussiste alcuna base legale relativa all'assunzione da parte della Confederazione di eventuali rischi connessi a dei costi o di costi aggiuntivi. Il traffico d'agglomerato resta un compito degli agglomerati stessi, la Confederazione fornisce unicamente un sostegno. In questo contesto la Confederazione eroga sussidi e non funge da committente. La Confederazione fornisce quindi il proprio contributo sotto forma di sussidi sulla base delle richieste presentate entro la fine del 2007. Eventuali costi supplementari sono pertanto a carico degli agglomerati. Poiché il fondo infrastrutturale nel suo insieme, rispettivamente la parte destinata al traffico d'agglomerato, è limitato sotto il profilo finanziario, la ripresa di un aumento dei costi da parte della Confederazione andrebbe inoltre a svantaggio di altri provvedimenti e agglomerati, finora non considerati.

4.3 Inizio dei lavori e diritto ai contributi federali

4.3.1 Nessun commento.

4.3.2 Secondo questo capitolo e l'articolo 26 LSu non è previsto alcun cofinanziamento delle misure in fase di realizzazione o già realizzate, a meno che non ci sia un'apposita autorizzazione ai sensi del presente capitolo. L'articolo 15 LFIT vale solo per i progetti urgenti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LFIT. Questi progetti sono stati fissati nel Decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale. Nell'ambito della convenzione sulle prestazioni l'articolo 15 LFIT non può essere applicato. Sono fatti salvi i costi inerenti alla pianificazione e alla progettazione (per ulteriori informazioni si consulti il commento al capitolo 3.3).

4.3.3 Termine per l'inizio dei lavori

La Confederazione è consapevole del problema legato alla flessibilità temporale e ne ha già tenuto conto nel Messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 (FF 2009 7221): *«A questa giustificata richiesta va dato un seguito. Non è accettabile che la Confederazione obblighi i Cantoni e gli agglomerati a garantire prefinanziamenti, prevedendo da una parte un termine fisso per l'inizio dei lavori e dall'altra, però, mettendo a disposizione le quote federali solo dopo il 2015 a causa della mancanza di liquidità del fondo (senza prendere in considerazione eventuali misure di risanamento; cfr. in merito n. 1.2.8.1). Di conseguenza, per questa tappa del programma Traffico d'agglomerato si rinuncia a stabilire un termine fisso per l'inizio dei lavori (cfr. decreto federale). Tuttavia, con le convenzioni sulle prestazioni, si garantisce che almeno lo scadenziario dell'attuazione delle misure sia armonizzato con il senso e lo spirito del programma d'agglomerato.»* (Paragrafo 1.2.5.2 del messaggio concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011).

Di questo principio si è tenuto conto nel capitolo 4.3.3 della convenzione sulle prestazioni: «*Non è previsto un termine preciso per l'inizio dei lavori.*» Secondo quanto esposto in questo capitolo, sono pochi i casi in cui vale la regola secondo cui, laddove la realizzazione di singoli progetti non può essere attuata definitivamente entro la durata del fondo infrastrutturale, il diritto ai fondi si estingue. Il fondo infrastrutturale verrà presumibilmente sciolto nel 2027. Il Consiglio federale può prorogare questo termine di cinque anni al massimo (articolo 13 LFIT).

La Confederazione ha rinunciato, alla luce del problema di liquidità relativo al fondo infrastrutturale, alla fissazione di una scadenza precisa per l'inizio dei lavori. L'iniziativa parlamentare per un trasferimento unico nel fondo infrastrutturale di 850 milioni di franchi, approvata dal Parlamento (FF 2010 5771), risolve solo in parte il problema della liquidità del fondo (per ulteriori informazioni si rimanda al commento al capitolo 4.4.4). Di conseguenza dovranno trovare applicazione anche in futuro i principi esposti di seguito.

Un'attuazione successiva delle misure non avrà pertanto alcuna influenza sui contributi già approvati (lista A). Essa potrebbe invece avere effetti sull'entità delle aliquote di contribuzione delle generazioni successive del programma d'agglomerato se il ritardo non dovesse essere causato unicamente da un problema di capacità finanziaria dei Comuni e dei Cantoni coinvolti e di liquidità del fondo infrastrutturale. L'esame dei programmi d'agglomerato avrà luogo secondo le osservazioni preliminari contenute nelle «*Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 2a generazione*» (dicembre 2010), p. 4, (per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 5.1).

Scadenzari per l'attuazione presentati a fine 2009

Gli scadenzeri degli agglomerati sono documenti di lavoro che hanno lo scopo di assicurare il coordinamento, ad esempio ai fini dell'allestimento della pianificazione finanziaria. In quanto documenti di lavoro, non fanno parte della convenzione sulle prestazioni.

4.4 Modalità di versamento

Questo capitolo fissa i principi validi per tutte le misure, ossia per gli accordi di finanziamento stipulati sia con l'UFT che con l'USTRA. Questi principi hanno lo scopo di garantire una certa uniformità a livello di attuazione. Ulteriori regole sono oggetto delle istruzioni dell'USTRA per i compiti parziali del traffico stradale e del traffico lento nonché delle direttive in materia di controlling dell'UFT.

4.4.1 Le richieste e i versamenti vengono disciplinate nell'accordo sul finanziamento.

4.4.2 Il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011, che verrà presumibilmente adottato a fine 2010, assicura i mezzi per i programmi d'agglomerato. In virtù dell'articolo 10 LFIT, ogni anno in dicembre l'Assemblea federale decreta i prelievi dal fondo infrastrutturale⁸.

4.4.3 Nessun commento.

4.4.4 Mezzi garantiti e problema di liquidità del fondo infrastrutturale

Sebbene il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011, che verrà presumibilmente approvato alla fine del 2010, assicuri la disponibilità dei mezzi, la liquidità del fondo infrastrutturale dipende dal preventivo e dunque dai crediti a preventivo approvati ogni anno dal Parlamento federale. I mezzi sono pertanto garantiti per principio; possono tuttavia verificarsi ritardi.

⁸ Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2011, FF 2011 1851.

I problemi di liquidità del fondo infrastrutturale e le relative cause erano già stati spiegati al capitolo 1.2.8.2, pag. 7259 (Onere notevole del fondo infrastrutturale nella fase iniziale) nel Messaggio che libera i crediti a partire dal 2011 (FF 2009 7221). In particolare, si affermava che fino al 2014 i fondi a disposizione (in media 385 milioni di franchi all'anno) sarebbero serviti integralmente al finanziamento di progetti d'agglomerato urgenti.

L'iniziativa parlamentare per un trasferimento unico nel fondo infrastrutturale di 850 milioni di franchi, approvata dal Parlamento (FF 2010 5771), risolve questo problema solo parzialmente. Se l'ente responsabile del programma d'agglomerato intende portare avanti senza ritardi la realizzazione di diverse e/o onerose misure, presumibilmente saranno necessari finanziamenti anticipati (cfr. più sotto il principio del prefinanziamento). Non sussiste tuttavia alcun obbligo di prefinanziamento (cfr. in merito il commento al capitolo 4.3.3).

Principio fondamentale per il versamento dei contributi federali

La Confederazione intende impegnarsi a garantire un equilibrio tra i Cantoni finanziariamente forti e quelli più deboli. Essa erogherà i fondi sulla base di un determinato coefficiente, per cui gli agglomerati riceveranno i loro contributi proporzionalmente alla liquidità disponibile.

Interessi tra il prefinanziamento dei Cantoni e il versamento della Confederazione

Gli interessi non vengono considerati. Lo svantaggio connesso a un'attuazione tardiva è relativo, poiché gli esami si sono basati su un confronto trasversale e sono state considerate anche le condizioni quadro (per ulteriori informazioni in merito si consulti il commento al capitolo 4.3.3).

Condizioni per i prefinanziamenti

Il Consiglio degli Stati ha integrato il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 nel modo seguente (art. 2 cpv. 3 DF):

„Il momento e l'entità degli impegni assunti dipendono dai mezzi disponibili nel fondo infrastrutturale. Gli agglomerati possono versare finanziamenti anticipati. Le condizioni sono stabilite dal Consiglio federale.“ In virtù dell'articolo 38 LUMin e dell'articolo 16 LFIT, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza del 12 gennaio 2011 (OUMin; RS 725.116.21, cfr. RU 2011 491). Il testo della modifica, in vigore dal 1° marzo 2011, è il seguente:

“Art. 24 cpv. 4

In base alla convenzione sulle prestazioni, l'Ufficio federale competente stabilisce nell'accordo sul finanziamento con l'ente responsabile le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. Può convenire con l'ente responsabile che quest'ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell'ente responsabile).

Art. 24a Prefinanziamento da parte dell'ente responsabile

1 Il prefinanziamento da parte dell'ente responsabile può essere convenuto se:

- a. il provvedimento da realizzare è previsto nel Decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato;*
- b. il prefinanziamento concerne il contributo federale per un solo provvedimento o un pacchetto di provvedimenti;*
- c. il provvedimento o il pacchetto di provvedimenti rispetta i principi di base del programma d'agglomerato, in particolare l'ordine di priorità ivi previsto;*
- d. l'accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del contributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del fondo infrastrutturale; e*

- e. l'accordo sul finanziamento prevede che gli interessi che ne risultano per l'ente responsabile non siano assunti dalla Confederazione.*
- 2 L'Ufficio federale competente stabilisce il termine di versamento del contributo federale. Il termine è fissato nell'accordo sul finanziamento."*

5 Controllo dell'attuazione, controllo degli effetti e controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

I diversi processi di controllo dei programmi d'agglomerato vengono coordinati dall'ARE.

5.1 Controllo dell'attuazione

Forma del rapporto sullo stato di attuazione

Secondo il capitolo 6.3 delle «Istruzioni ARE dicembre 2010» il programma d'agglomerato di 2a generazione comprenderà il rapporto sullo stato di attuazione delle misure di 1a generazione. Il rapporto sullo stato di attuazione contiene un foglio per ciascuna misura della convenzione sulle prestazioni di 1a generazione, comprese le misure non rilevanti per il fondo infrastrutturale e le prestazioni proprie.

Controllo dell'attuazione

Il controllo dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi d'agglomerato e delle loro conseguenze sono oggetto del capitolo 4.5.3 delle «Istruzioni ARE dicembre 2010». Verificando lo stato di realizzazione, la Confederazione controllerà in particolare come sono riunite le misure, il grado di avanzamento delle misure indipendenti da misure infrastrutturali e, nel caso di prefinanziamenti, che cosa è stato prefinanziato. La Confederazione verificherà soprattutto se le misure per l'attuazione finora realizzate rispettano il senso e lo spirito del programma d'agglomerato.

Il controllo avrà luogo secondo l'osservazione preliminare riportata a pagina 4 delle Istruzioni ARE dicembre 2010, che stabilisce quanto segue: *«Il processo di attuazione dei programmi d'agglomerato di 1a generazione e la valutazione da parte della Confederazione dei programmi d'agglomerato di 2a generazione dipendono da condizioni quadro che possono cambiare prima della revisione delle presenti istruzioni. La più importante di queste condizioni concerne le liquidità del fondo infrastrutturale. In sede di valutazione dei programmi d'agglomerato di 2a generazione e definizione dei requisiti per l'attuazione della 1a generazione si terrà conto dei cambiamenti eventualmente sopraggiunti».*

La Confederazione si è sempre impegnata a esaminare in modo distinto le misure e i programmi per tenere conto il più possibile delle particolarità di ciascun agglomerato, garantendo la parità di trattamento. Di conseguenza, essa ha sempre cercato di lavorare in stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti.

5.2 Controllo degli effetti

5.2.1 Il piano per il controllo degli effetti è attualmente oggetto di uno studio di approfondimento che pone in primo piano una procedura razionale, in particolare con riferimento all'attuazione delle misure e alla disponibilità dei dati per il controllo degli effetti.

5.2.2 Gli indicatori saranno rilevati presumibilmente dalla Confederazione. Gli indicatori stessi ed eventualmente il loro rilevamento saranno tuttavia ulteriormente concretizzati dopo la consultazione. È possibile che questa circostanza implichi degli adeguamenti.

5.3 Controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario)

Il controlling (controllo delle scadenze, dei costi e finanziario) degli uffici federali (USTRA e UFT) costituisce fundamentalmente un elemento a sé stante della gestione e del controllo dell'attuazione del programma d'agglomerato. Esso deve essere tuttavia coordinato e armonizzato con gli altri elementi da parte dell'ARE.

La struttura del fondo infrastrutturale con crediti d'impegno sulla base dello stato dei prezzi del 2005 e l'aumento dei crediti d'impegno nella misura del rincaro documentato e dell'IVA rendono necessario un sistema di controlling oneroso da realizzare. Queste condizioni non possono essere modificate oggi. La Confederazione mira a mantenere al più basso livello possibile l'onere del controlling presso tutti gli enti coinvolti.

5.3.1 Nessun commento.

5.3.2 Nessun commento.

5.4 Controlli a campione

Possono essere effettuati controlli a campione se la Confederazione viene a conoscenza, in un modo o nell'altro (ad esempio nell'ambito del progetto preliminare o tramite i media), che una misura o un pacchetto di misure non vengono attuati nel senso e con lo spirito originari del programma d'agglomerato e vi è pertanto il rischio che il concetto generale del programma d'agglomerato venga messo a rischio. La Confederazione deve poter richiedere ulteriori informazioni.

6 Adempimento della convenzione sulle prestazioni

6.1 Adempimento della convenzione

Nessun commento.

6.2 Attuazione del programma

Cfr. in merito il commento al capitolo 5.1.

6.3 Effetti del programma

Cfr. in merito il commento al capitolo 5.2.

6.4 Riduzione/restituzione degli aiuti finanziari per singole misure e pacchetti di misure

Gli articoli della LSu si riferiscono alla mancata realizzazione o alla realizzazione solo parziale di una misura. Con «realizzazione di una misura» si intende l'attuazione secondo la descrizione contenuta nel programma d'agglomerato. Essa include pertanto anche le misure accompagnatorie e l'esercizio promesso e deve inoltre rispettare le condizioni fissate dalla Confederazione nell'ambito del controllo.

Gli articoli 28 seg. LSu non sono applicabili agli effetti delle misure. L'effetto verrà considerato successivamente nell'ambito del processo di controllo per le generazioni successive. L'esito di questo processo di controllo avrà conseguenze per la fissazione dell'aliquota di contribuzione del programma d'agglomerato delle generazioni successive.

6.5 Mezzi finanziari non rivendicati

I mezzi finanziari non rivendicati non sono più disponibili per l'agglomerato e rimangono all'interno del fondo infrastrutturale. Questi fondi saranno parte dell'importo complessivo disponibile per la generazione successiva del programma Traffico d'agglomerato. Essi potranno dunque essere utilizzati per tutti gli agglomerati.

Questo capitolo rappresenta la diretta conseguenza della regola di condotta che la Confederazione è tenuta a rispettare per poter garantire il più possibile la parità di trattamento tra tutti gli agglomerati. Poiché il fondo nel suo insieme ha disponibilità limitate, la Confederazione ha dovuto effettuare un controllo molto rigoroso dei programmi d'agglomerato. Oggi non può allentare questo modo di procedere autorizzando trasferimenti di mezzi tra diverse misure al momento dell'attuazione del programma d'agglomerato. Il rischio di creare squilibri è, infatti, troppo elevato.

7 Modifiche della convenzione sulle prestazioni

7.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

7.1.1 Considerazione delle modifiche dalla presentazione del dossier nel 2007

Le modifiche del programma vengono considerate nell'ambito della convenzione sulle prestazioni. I costi saranno tuttavia quelli indicati all'atto della presentazione (stato dei costi liste A e B a fine 2007, convertiti al livello dei costi dell'ottobre 2005 ed esclusi il rincaro e l'IVA). Gli importi massimi sono elencati nel Messaggio dell'11 novembre 2009 concernente il decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato a partire dal 2011 (FF 2009 7221). Non esiste alcuna possibilità di trasferimento. I costi della lista B vengono aggiornati successivamente nell'incarto per l'autorizzazione dei mezzi finanziari della 2a generazione e saranno considerati all'atto dell'adeguamento della convenzione sulle prestazioni, tra circa quattro anni (per ulteriori informazioni cfr. cap. 3.4).

Adeguamento della convenzione sulle prestazioni

Non verrà stipulata una nuova convenzione sulle prestazioni; verrà invece apportato unicamente un adeguamento alla convenzione sulle prestazioni già esistente.

Nell'ambito di questo lavoro verranno apportate numerose modifiche. Un'unica convenzione sulle prestazioni evita che si creino problemi di trasferimento, poiché tra quattro anni le misure non saranno tutte in fase di realizzazione o già realizzate. Così facendo non si crea inoltre alcuna lacuna né costellazione in cui sarebbero valide due convenzioni contemporaneamente.

- 7.1.2 Il Cantone (o eventualmente una struttura regionale) è sempre tenuto a presentare un rapporto sull'attuazione ai sensi del capitolo 5.1 della convenzione sulle prestazioni. I requisiti ad esso relativi sono descritti al capitolo 6.3 delle «Istruzioni ARE dicembre 2010». Se l'agglomerato non aggiorna il programma d'agglomerato, non vi è alcuna possibilità per la generazione successiva di ricevere contributi dalla Confederazione nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato. L'agglomerato mantiene tuttavia la possibilità di aggiornare il programma d'agglomerato per l'esame nel corso di una generazione successiva (terza o quarta generazione).

7.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

- 7.2.1 Nessun commento.

7.2.2 Clausola rebus sic stantibus

La clausola prevede che una parte contraente abbia diritto all'adeguamento del contratto (anche contro la volontà dell'altra parte contraente) se le condizioni che costituivano le basi del contratto subiscono modifiche sostanziali e questa modifica non poteva essere prevista. In applicazione di questa teoria, le parti contraenti hanno inoltre la possibilità di rescindere la convenzione.

- 7.2.3 Nessun commento.

8 Clausola di salvaguardia

Nessun commento.

9 Diritto applicabile e rimedi giuridici

9.1

Basi legali:

- Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (legge sul fondo infrastrutturale, LFIT; RS 725.13)
- Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2)
- Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin; RS 725.116.21)
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSU; RS 616.1)

9.2

Nessun commento.

10 Entrata in vigore della convenzione sulle prestazioni

Nessun commento.

11 Ordine di importanza

Nessun commento.

Allegato 1 (Lista di misure e pacchetti di misure per l'attuazione della strategia TL)

Modifiche delle misure

Eventuali divergenze tra le misure accolte nei rapporti di valutazione del 30 ottobre 2009 e la presente convenzione sulle prestazioni possono essere accettate unicamente se l'effetto del programma rimane invariato o ne risulta addirittura migliorato. Queste divergenze possono verificarsi quando per ragioni tecniche o quale conseguenza di un rifiuto del popolo una misura non può essere realizzata. Le misure devono essere di uguale natura e importanza. Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni, le modifiche delle misure necessitano di un accordo scritto tra l'ARE e l'organismo competente per il programma d'agglomerato prima che venga firmato l'accordo di finanziamento.